PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La protezione dei dati personali e il rispetto della vita privata sono diritti fondamentali giuridicamente applicabili, che non possono essere compensati con interessi commerciali o politici. Il Parlamento europeo ha sempre insistito sulla necessità di mantenere un approccio in grado di conciliare il rafforzamento della sicurezza con la salvaguardia dei diritti umani, inclusa la protezione dei dati personali e della vita privata. Le nuove norme dell'UE sulla protezione dei dati che rafforzano i diritti dei cittadini e semplificano le norme per le aziende nell'era digitale sono entrate in vigore nel maggio 2018.

BASE GIURIDICA

Articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

OBIETTIVI

L'Unione deve assicurare l'applicazione coerente del diritto fondamentale alla protezione dei dati, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce della crescita esponenziale del volume dei trasferimenti di dati – laddove l'UE, gli Stati Uniti e il Canada costituiscono la quota maggiore di tale crescita – la posizione dell'UE sulla protezione dei dati personali deve essere rafforzata nel contesto di tutte le politiche dell'UE.

RISULTATI

A. Quadro istituzionale

1. Trattato di Lisbona

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la legislazione in materia di protezione dei dati personali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia era divisa tra il primo pilastro (protezione dei dati a fini privati e commerciali, soggetta al metodo comunitario) e il terzo pilastro (protezione dei dati a fini di contrasto, con decisioni prese a livello intergovernativo). Di conseguenza, il processo decisionale seguiva due diversi insiemi di norme. La struttura a pilastri è venuta meno con il trattato di Lisbona, che fornisce una base più solida per lo sviluppo di un sistema di protezione dei dati più chiaro ed efficace, conferendo al contempo nuovi poteri al Parlamento europeo, che assume così il ruolo di colegislatore. A norma dell'articolo 16 TFUE, il Parlamento e il Consiglio stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri, nell'esercizio delle attività che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

2. Orientamenti strategici per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

In seguito al programma di Tampere (ottobre 1999) e al programma dell'Aia (novembre 2004), nel dicembre 2009 il Consiglio europeo ha approvato il nuovo programma pluriennale per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010–2014, noto come "programma di Stoccolma". Nelle conclusioni del giugno 2014, il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa per gli anni a venire nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a norma dell'articolo 68 TFUE. Uno degli obiettivi principali è una migliore protezione dei dati personali nell'Unione europea.

B. Principali strumenti legislativi in materia di protezione dei dati

1. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali come diritti fondamentali strettamente correlati, ma distinti.

2. Consiglio d'Europa

a. Convenzione 108 del 1981

La Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone in relazione al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante adottato in materia di protezione dei dati. Il suo scopo è garantire a ogni persona fisica il rispetto dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali e in particolare del proprio diritto alla vita privata, in relazione al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. Il protocollo che modifica la Convenzione mira ad ampliarne l'ambito di applicazione, ad aumentare il livello di protezione dei dati e a migliorare la sua efficacia.

b. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

L'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

3. Strumenti legislativi vigenti dell'UE in materia di protezione dei dati

a. Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è diventato applicabile nel maggio 2018. Le sue disposizioni mirano a proteggere tutti i cittadini dell'UE dalle violazioni della vita privata e dei dati in un mondo sempre più basato sui dati, creando nel contempo un quadro più chiaro e coerente per le imprese. Tra i diritti di cui godono i cittadini figura il requisito di un consenso chiaro e affermativo al trattamento dei dati che li riguardano e il diritto di ricevere informazioni chiare e comprensibili al riguardo; il diritto all'oblio (la possibilità per i cittadini di chiedere la cancellazione dei propri dati); il diritto di trasferire dati a un altro fornitore di servizi,

ad esempio nel passaggio da una rete sociale a un'altra; nonché il diritto di sapere se i propri dati sono stati violati. Queste nuove norme si applicano a tutte le imprese che operano nell'UE, anche se hanno la sede al di fuori della stessa. Inoltre è possibile imporre misure correttive, come avvertenze e ordini, o ammende alle imprese che infrangono le norme.

Il 25 luglio 2024 la Commissione europea ha presentato la sua "seconda relazione sull'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati". Il 16 luglio 2025 la Commissione ha ospitato a Bruxelles un dialogo sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. Tale dialogo ha fatto seguito a iniziative quali la proposta omnibus della Commissione di esentare le entità con meno di 750 dipendenti dall'obbligo tenere registri a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Nel 2023 la Commissione ha proposto un nuovo regolamento sulle norme procedurali del GDPR, che mira a razionalizzare la cooperazione tra le autorità preposte alla protezione dei dati nell'applicazione del GDPR in casi transfrontalieri. Stabilisce le norme procedurali che le autorità di protezione dei dati devono seguire nell'applicazione del GDPR nei casi che riguardano persone fisiche in più di uno Stato membro. Il 21 ottobre 2025 il Parlamento ha approvato le nuove norme per accelerare l'applicazione transfrontaliera del GDPR, chiarendo in tal modo le procedure e i diritti pertinenti.

b. Direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie

La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, è entrata in vigore nel maggio 2018. La direttiva tutela il diritto fondamentale dei cittadini alla protezione dei dati ogni volta che i dati personali vengono utilizzati dalle autorità di contrasto. Garantisce la debita protezione dei dati personali di vittime, testimoni e indagati e agevola la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la criminalità e il terrorismo. Il 25 luglio 2022 la Commissione europea ha pubblicato in ritardo la sua relazione sull'applicazione e sul funzionamento della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. A tale relazione ha fatto seguito uno studio valutativo commissionato dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) contenente una valutazione critica dell'attuazione della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

c. Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche

La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è stata modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009. Essa solleva la delicata questione della conservazione dei dati, che è stata ripetutamente portata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e ha dato origine a una serie di sentenze, come la sentenza del 2020 che afferma che il diritto dell'UE osta alla conservazione generalizzata e indiscriminata di dati relativi al traffico e all'ubicazione.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 2017 relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) è stata oggetto di discussioni prolungate. Gli esperti del Parlamento hanno affermato che quest'ultimo dovrebbe opporsi ai tentativi del Consiglio di escludere l'applicabilità dei principi europei di protezione dei dati.

Nel febbraio 2025 la Commissione ha indicato nel suo "programma di lavoro per il 2025" che avrebbe ritirato la proposta di un nuovo regolamento relativo alla vita privata (che avrebbe dovuto sostituire l'attuale direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). In luglio la Commissione ha approvato il ritiro, che è stato poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 6 ottobre. Tale direttiva e le relative leggi nazionali di recepimento rimarranno in vigore.

d. Regolamento sul trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione

Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, è entrato in vigore l'11 dicembre 2018.

e. Articoli concernenti la protezione dei dati in atti legislativi settoriali

Oltre ai principali atti legislativi relativi alla protezione dei dati sopra menzionati, sono stabilite alcune disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati anche in atti legislativi settoriali, quali:

— l'articolo 13 (protezione dei dati personali) della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;

— l'articolo 4 (sulla raccolta dei dati) del regolamento (UE) 2025/12 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne e il regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo alla raccolta e al trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;

— il capo VI (garanzie in materia di protezione dei dati) del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol); nonché

— il capo VIII (protezione dei dati) del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO");

— il capo II del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale

(regolamento sull'intelligenza artificiale) vieta una serie di pratiche di IA che comportano usi specifici dei dati, mentre il capo III impone l'obbligo di effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati per i sistemi di IA ad alto rischio.

4. Principali accordi dell'UE in materia di trasferimenti transatlantici di dati

a. Trasferimenti di dati commerciali: decisioni di adeguatezza e quadro UE-USA per la protezione dei dati personali

A norma dell'articolo 45 del regolamento generale sulla protezione dei dati, la Commissione ha il potere di determinare se un paese al di fuori dell'UE offre un livello adeguato di protezione dei dati, in base alla rispettiva legislazione nazionale o agli impegni internazionali da esso sottoscritti.

A fronte di un aumento esponenziale dei trasferimenti di dati tra l'UE e gli Stati Uniti, che vede il predominio degli USA nei settori della pubblicità e della sorveglianza private online, il Parlamento ha approvato numerose risoluzioni che manifestano preoccupazioni in merito ai flussi di dati transatlantici. In particolare, ritiene che la decisione relativa allo scudo UE-USA per la privacy non fornisca il livello di protezione adeguato richiesto dal diritto dell'UE, mentre la CGUE ha ripetutamente invalidato le decisioni di adeguatezza della Commissione relative agli Stati Uniti (si vedano le sue sentenze del 2015 sull'approdo sicuro nella causa Schrems e del 2020 sullo scudo UE-USA per la privacy nella causa Schrems II).

Malgrado la mancata riforma del regime di protezione dei dati negli Stati Uniti, la Commissione ha raggiunto un altro accordo con questi ultimi e ha presentato una proposta relativa a un ulteriore quadro UE-USA in materia di protezione dei dati. Su proposta della commissione LIBE, l'11 maggio 2023 il Parlamento ha approvato una risoluzione sull'adeguatezza della protezione offerta dal quadro UE-USA in materia di privacy dei dati, in cui ha concluso che tale quadro non crea un'equivalenza essenziale del livello di protezione e ha invitato la Commissione a proseguire i negoziati con le sue controparti statunitensi, ma a non adottare la decisione di adeguatezza fino a quando non saranno pienamente attuate tutte le raccomandazioni formulate nella risoluzione del Parlamento e nel parere del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

Il 10 luglio 2023 la Commissione ha adottato il terzo quadro UE-USA in materia di protezione dei dati. Nella sentenza del 3 settembre 2025, il Tribunale (causa T-553/23 *Latombe/Commissione europea*) ha respinto un ricorso di annullamento della decisione di adeguatezza relativa al quadro UE-USA per la protezione dei dati personali, mantenendone così la validità. Il Tribunale ha confermato nel suo comunicato stampa che, "alla data di adozione della decisione impugnata, gli Stati Uniti d'America garantivano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione verso organizzazioni stabilite in tale paese".

b. Accordo quadro UE-USA

Nell'ambito della procedura di approvazione, il Parlamento ha partecipato all'approvazione dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'UE sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, noto anche come "accordo quadro". L'obiettivo di tale accordo è quello di assicurare un elevato grado di protezione dei dati personali trasferiti nel quadro della cooperazione

transatlantica a fini di contrasto, segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

c. Programma di controllo UE-USA delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP)

L'UE ha firmato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti sul trattamento e il trasferimento dei dati di messaggistica finanziaria dall'UE agli Stati Uniti, ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi.

5. Autorità di controllo della protezione dei dati dell'UE

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è un'autorità di controllo indipendente il cui ruolo consiste nel garantire che le istituzioni e gli organi dell'UE adempiano ai loro obblighi in materia di protezione dei dati. Il GEPD ha principalmente funzioni di controllo, consultazione e cooperazione. Il GEPD esamina le denunce e fornisce consulenze sulle politiche e sulla legislazione che incidono sulla vita privata. Ha inoltre come obiettivi sensibilizzare sui rischi e proteggere i diritti e le libertà delle persone in caso di trattamento dei loro dati personali.

Il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), denominato in precedenza "Gruppo dell'articolo 29", ha lo status di un organismo dell'UE dotato di personalità giuridica e assistito da un segretariato indipendente (fornito dal GEPD). È composto da rappresentanti delle autorità di controllo nazionali, del GEPD e della Commissione. L'EDPB dispone di ampi poteri per decidere in merito alle controversie tra le autorità di vigilanza nazionali e fornire consulenza e orientamento sui concetti chiave dell'RGPD e sulla direttiva sull'applicazione della legge sulla protezione dei dati.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale nel definire la legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali, rendendo la protezione della vita privata una priorità politica. L'Istituzione ha anche collaborato alla riforma della protezione dei dati su un piano di parità con il Consiglio, nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

In numerose risoluzioni il Parlamento ha espresso dubbi circa l'adeguatezza della protezione offerta ai cittadini dell'UE dal quadro UE-USA di approdo sicuro e, successivamente, dallo scudo UE-USA per la privacy. Dopo che la causa Schrems II ha portato all'invalidamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, in ragione della preoccupazione che i poteri di sorveglianza del governo statunitense non fossero limitati, come richiesto dal diritto dell'UE, e che i cittadini dell'Unione non disponessero di mezzi di ricorso efficaci, il Parlamento ha approvato una risoluzione in cui ha espresso rammarico per il fatto che la Commissione avesse anteposto le relazioni con gli Stati Uniti agli interessi dei cittadini dell'UE.

A seguito della presentazione della proposta della commissione LIBE l'11 maggio 2023 il Parlamento ha approvato una risoluzione sull'adeguatezza della protezione offerta dal quadro UE-USA in materia di privacy dei dati, in cui ha concluso che tale quadro non crea un'equivalenza essenziale del livello di protezione e ha invitato la Commissione a proseguire i negoziati con le sue controparti statunitensi, ma a non adottare la decisione di adeguatezza fino a quando non saranno pienamente attuate tutte le

raccomandazioni formulate nella risoluzione e nel parere dell'EDPB. Il 10 luglio 2023 la Commissione ha adottato la sua decisione sul quadro UE-USA in materia di protezione dei dati.

Il Parlamento ha ripetutamente condannato le pratiche di sorveglianza statunitensi. Nel settembre 2001 ha approvato una risoluzione sull'esistenza del sistema globale ECHELON per l'intercettazione di comunicazioni private ed economiche. A seguito delle rivelazioni di Edward Snowden, nel marzo 2014 il Parlamento ha approvato una risoluzione sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri, cui ha fatto seguito una risoluzione nell'ottobre 2015.

Il Parlamento ha istituito una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare l'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti (commissione PEGA) negli Stati membri dell'UE. Presieduta dall'on. Jeroen Lenaers, la commissione PEGA ha esaminato a fondo l'utilizzo di spyware per indagare su membri dell'opposizione, giornalisti, avvocati e attivisti della società civile, nonché l'incidenza di tali pratiche sui processi democratici e sui diritti individuali nell'Unione. Nel corso della sua indagine, la commissione PEGA ha consultato importanti accademici, professionisti e autorità nell'UE e nel mondo. Il dipartimento tematico del Parlamento ha elaborato relazioni sulle missioni della commissione PEGA in Polonia, in Grecia e a Cipro. L'8 maggio 2023 la commissione PEGA ha approvato una relazione finale (relatrice: deputata Sophia in 't Veld) sull'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione all'uso di Pegasus e di spyware di sorveglianza equivalenti, contenente, tra l'altro, la raccomandazione di istituire un laboratorio tecnologico dell'UE per la ricerca e il monitoraggio dell'uso di spyware contro i cittadini dell'Unione. La raccomandazione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione a seguito della relazione PEGA è stata approvata in Aula il 15 giugno 2023. Tuttavia, la Commissione non ha fornito una risposta tempestiva alla raccomandazione e ha bloccato il progetto pilota del laboratorio dell'UE per le tecnologie finanziarie proposto dai deputati al Parlamento europeo. Nel novembre 2023 il Parlamento ha approvato una risoluzione di follow-up sul mancato seguito legislativo da parte della Commissione alla risoluzione della commissione PEGA e nel giugno 2025 ha inoltre tenuto una discussione sullo stato dei lavori e sul follow-up due anni dopo le raccomandazioni della commissione PEGA e l'uso illegale di spyware.

Il 13 marzo 2024 il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'IA). Il regolamento (UE) 2024/1689, adottato il 13 giugno 2024, stabilisce obblighi per i sistemi di IA e i loro fornitori sulla base dei potenziali rischi ed effetti. Saranno vietati i sistemi di IA che si ritiene minaccino chiaramente i diritti fondamentali delle persone (compresa la protezione dei dati). Il regolamento sull'IA è entrato in vigore il 1º agosto 2024. La maggior parte delle norme di tale regolamento sull'IA inizierà a essere applicata dal 2 agosto 2026.

Il Parlamento ha commissionato una serie di studi per poter disporre di una base scientifica per le sue attività legislative all'avanguardia nel campo degli sviluppi tecnologici e della protezione dei dati, tra cui uno studio sull'impatto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) sull'intelligenza artificiale, uno studio sul riconoscimento biometrico e sul rilevamento dei comportamenti, un'analisi delle

proposte di riforma del quadro giuridico delle API (informazioni anticipate sui passeggeri) presentate dalla Commissione europea e uno studio sul diritto e sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC).

Il Parlamento esaminerà e voterà le prossime iniziative politiche e proposte legislative in materia di conservazione, cifratura e intercettazione legale dei dati, annunciate nella tabella di marcia della Commissione per assicurare alle autorità di contrasto un accesso legittimo ed effettivo ai dati, pubblicata il 24 giugno 2025.

Mariusz Maciejewski / Alessandro Davoli
04/2026